

REGOLAMENTO (CEE) N. 3511/92 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1992

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 23 al 27 novembre 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione ⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92 ⁽²⁾, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 23 al 27 novembre 1992 per i formaggi delle categorie 4 e 6 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il mese di dicembre 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata per le categorie 4 e 6 e sospendere il rilascio

di titoli per i prodotti suddetti e per la sola Comunità a dieci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86, presentate per la Comunità a dieci dal 23 al 27 novembre 1992 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari:

- della categoria 4 del codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza dell'88,77 %;
- della categoria 6 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 9,39 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti delle categorie 4 e 6.

3. Fatte salve le misure definitive che la Commissione potrebbe essere indotta a prendere, a partire dal 1° gennaio 1993 possono essere presentate nuove domande di titoli MCS per tutti i prodotti, a valere sulla frazione del massimale indicativo applicabile a partire dal 1° gennaio 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 29.